

CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE DISTACCATO

(art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004)

L'anno duemila..... e questo giorno del
mese di, nella sede dell'unione di:

.....
con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.

TRA GLI ENTI:

1° -,
cod. fisc. e partita IVA:, rappresentato dal sig.:
....., nato/a a,
il, nella sua qualità di:
.....;

2° -,
cod. fisc. e partita IVA:, rappresentato dal sig.:
....., nato/a a, il
....., nella sua qualità di:
.....;

i quali agiscono nell'esclusivo interesse dei rispettivi suddetti enti che in questo atto rappresentano.

PREMESSO

che gli enti e con gli atti di cui al seguente prospetto:

N. D.	Ente	Deliberazione	
		Numero	Data
1	Comune di		

in attuazione dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 ed al fine di soddisfare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e, nel contempo, di conseguire una economica gestione delle risorse, hanno stabilito rispettivamente di utilizzare e di permettere l'utilizzazione di personale a tempo parziale mediante distacco dall'ente a favore dell'ente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Scopo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, l'utilizzo parziale di personale distaccato dall'ente a favore dell'ente previo esplicito consenso dei lavoratori interessati.

Art. 2
Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre da oggi ed è a tempo indeterminato. Potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte gli enti coinvolti.

2. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo ente con deliberazione dell'organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro sei mesi dalla comunicazione agli altri enti della deliberazione di recesso, esecutiva.

Art. 3
Figure professionali del personale distaccato – Tempo di lavoro in distacco

1. Le figure professionali che possono essere utilizzate mediante l'istituto del distacco, come disciplinato dall'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, nonché il tempo di lavoro in distacco, sono indicati nel seguente prospetto:

N. D.	Figura professionale	Inquadramento		Tempo di lavoro ---- N. Ore settimanali
		Cat.	Posizione economica	
1				4 ore

2. Almeno quindici giorni prima dell'utilizzo del personale in distacco, l'ente utilizzatore richiede, all'ente di appartenenza, la necessaria disponibilità.

3. L'ente di appartenenza, acquisito il consenso del/dei lavoratore/i interessato/i, comunica, all'ente richiedente, la disponibilità al distacco nonché la data di inizio del distacco stesso.

4. Se, per contingenti necessità di servizio, l'ente di appartenenza è impossibilitato a concederlo, comunica, all'ente richiedente, la data in cui sarà possibile dare inizio al distacco stesso.

5. Il mancato consenso del/dei lavoratore/i interessato/i è tempestivamente comunicato all'ente richiedente.

Art. 4
Gestione del rapporto di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Art. 5
Riparto delle spese

1. Tutte le spese relative al personale distaccato ad eccezione degli oneri di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono ripartite fra i due enti in proporzione al tempo di lavoro utilizzato dagli enti stessi.

2. Gli eventuali oneri previsti dall'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono a totale carico dell'ente utilizzatore.

Art. 6
Ripartizione della spesa - Rendiconti - Rimborsi

1. Tutte le spese concernenti l'utilizzo parziale del personale saranno ripartite fra gli enti convenzionati in base al tempo.

2. All'atto della utilizzazione parziale del personale, l'ente di provenienza del lavoratore comunica l'importo della retribuzione mensile e complessiva corrisposta al lavoratore.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno l'ente:
notificherà il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente.

4. Al rimborso del saldo della quota dovrà essere dato corso entro i 20 giorni successivi.

5. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 7
Forme di consultazione

1. In relazione al disposto dell'art. 30, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sulla utilizzazione parziale del personale, provvederanno ad attivare le opportune forme di consultazione.

Art. 8
Relazione annuale sul servizio

1. I convenzionati, annualmente, si trasmetteranno, reciprocamente, una breve relazione sull'andamento del/dei servizio/i gestiti con l'utilizzazione parziale del personale.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

Letto, approvato e sottoscritto.